

Prot. n. 6_603_PUBBLICO_IMPIEGO

Roma, 11 giugno 2010

Info Pubblico Impiego n. 75

Questa O.S. ritenendo di fare cosa utile rimette di seguito un vademecum riassuntivo di quanto la legislazione vigente prevede al fine di tutelare il malato oncologico

GUIDA AI DIRITTI DEI MALATI ONCOLOGICI E DEI LORO FAMILIARI

ASSISTENZA

Il Servizio Sanitario Nazionale, attraverso leggi specifiche, sostiene i malati oncologici tutelando le condizioni di:

INVALIDITÀ: riduzione permanente della capacità lavorativa o, per i minori di 18 anni e gli ultrasessantacinquenni, difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.

INABILITÀ: assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

HANDICAP: minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

È importante ottenere per tutti i malati oncologici il riconoscimento dell'invalidità civile che è il presupposto indispensabile per poter accedere ai benefici economici, assistenziali e previdenziali.

RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITÀ CIVILE E DELL'HANDICAP

Come procedere:

- ritirare presso l'Ufficio Invalidi dell'ASL di appartenenza i moduli necessari per il riconoscimento dell'invalidità;
- compilare la parte dei documenti a cura del richiedente;
- richiedere al medico di famiglia (MMG) la compilazione dei documenti di sua competenza;
- allegare alla domanda la documentazione sanitaria;
- presentare all'Ufficio Invalidi la documentazione compilata per la visita medica di accertamento.

Per accedere anche ai benefici previsti dalla legge sull'handicap, evitando di essere sottoposti a due visite medico legali, è possibile richiedere un'unica visita per l'accertamento dei requisiti previsti da entrambe le leggi (invalidità civile e handicap).

In base alla legge 80/2006 la visita di accertamento dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla data di presentazione della domanda. Gli esiti dell'accertamento sono immediatamente produttivi dei relativi benefici.

Accertato il grado di invalidità si possono presentare le seguenti richieste, qualora siano presenti i requisiti necessari.

PENSIONE DI INABILITÀ ASSISTENZIALE

Requisiti:

- essere cittadini italiani residenti in Italia o cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno;
- avere un'invalidità civile riconosciuta del 100%,
- avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- possedere un reddito personale che non superi il tetto minimo fissato dalla legge finanziaria;

ASSEGNO DI ASSISTENZA

Requisiti:

- essere cittadini italiani residenti in Italia o cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno;
- avere un'invalidità civile compresa tra il 74% e il 99%;
- avere un'età compresa tra i 18 e i 65 anni;
- possedere un reddito personale che non superi il tetto minimo fissato dalla legge finanziaria;

La pensione di inabilità e l'assegno di invalidità non sono cumulabili:

la prima viene corrisposta agli invalidi civili totali (inabili), la seconda agli invalidi civili parziali.

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

È un sostegno economico che si ottiene a fronte di un'invalidità civile

riconosciuta del 100% e in presenza di infermità tale da compromettere gravemente l'autonomia della persona nello svolgimento degli atti della vita quotidiana o nella deambulazione (legge 18/1980, legge 508/1988 e D. lgs. 509/1988), rendendo necessaria l'assistenza continuativa da parte di terze persone.

L'indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dal reddito e dall'età del richiedente.

L'indennità di accompagnamento spetta anche alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o ad altre terapie in regime di day-hospital, purché non siano in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita (lavarsi, vestirsi, mangiare ecc.) o di deambulare autonomamente.

Il diritto a questo beneficio viene indicato sul verbale di invalidità con il codice 05 o 06.

Come procedere:

- presentare la domanda all'Ufficio Invalidi Civili dell'ASL di appartenenza, eventualmente insieme alla domanda di riconoscimento dello stato di handicap, allegando:

- certificato anagrafico o dichiarazione sostitutiva indicati nel modulo di domanda.
- codice fiscale.
- certificato medico che deve riportare la dicitura "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure "persona con necessità di assistenza continua non in grado di compiere gli atti quotidiani di vita". Per le persone con età superiore a 65 anni la dicitura da indicare è "persona con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età".
- documentazione sanitaria (cartelle cliniche, referti di visite mediche).

INDENNITÀ DI FREQUENZA

È un sostegno economico destinato ai minori che presentano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, iscritti o frequentanti scuole di qualsiasi ordine e grado (legge 289/1990). L'indennità di frequenza può essere richiesta da minori in condizioni di salute meno gravi rispetto a quelle previste per l'indennità di accompagnamento. L'indennità viene concessa fino al diciottesimo anno di età.

Come procedere:

- Il legale rappresentante del minore può presentare domanda all'Ufficio Invalidi Civili dell'ASL di appartenenza, allegando la seguente documentazione:

- certificato medico attestante la condizione di salute del minore, riportante l'indicazione "minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età"
- documentazione amministrativa che attesti l'iscrizione e la frequenza del minore a trattamenti terapeutici o riabilitativi, corsi scolastici, a centri di formazione o addestramento professionale

RICHIESTA DI AGGRAVAMENTO

Quando le condizioni di salute del cittadino peggiorano rispetto al momento in cui è stata riconosciuta l'invalidità civile è possibile presentare domanda di aggravamento.

Come procedere:

- presentare domanda alla propria ASL di appartenenza.
- allegare certificato del medico curante attestante l'aggravamento e documentazione medica che attesti il peggioramento della malattia.

ESENZIONE TICKET PER FARMACI E CURE MEDICHE SANITARIE

Collegate alla patologia oncologica

Il medico specialista deve rilasciare al paziente la richiesta di esenzione dal ticket.

Come procedere:

- presentare la seguente documentazione al Distretto Sanitario della propria Azienda Sanitaria Locale (ASL):
 - richiesta di esenzione rilasciata dal medico specialista pubblico o privato convenzionato.
 - tessera sanitaria cartacea.

Benefici: dietro presentazione della tessera sanitaria, sulla quale l'ASL ha certificato l'esenzione (codice 048), l'ammalato avrà diritto ad usufruire gratuitamente, presso strutture pubbliche o convenzionate, delle cure mediche e sanitarie collegate con la patologia oncologica da cui è affetto.

I modelli delle domande

Sono disponibili presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dell'ASL, i Patronati, i Sindacati e le Associazioni di categoria.

PREVIDENZA

La tutela previdenziale viene fornita da Enti Previdenziali (es: INPS, INPDAP,...) a favore dei lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria e che abbiano maturato i requisiti contributivi necessari.

Portiamo ad esempio i requisiti e l'iter procedurale previsti dall'INPS. È opportuno, comunque, verificare la propria specifica situazione presso il proprio ente o cassa di previdenza.

PENSIONE DI INABILITÀ PREVIDENZIALE

Viene concessa a persone con incapacità permanente e totale al lavoro e solo dopo la cessazione di qualsiasi attività dipendente o autonoma (legge 222/1984). È soggetta a revisioni mediche e quindi al verificarsi di un miglioramento delle condizioni di salute potrebbe essere revocata. Normalmente in caso di revoca viene sostituita dall'Assegno di Invalidità (invalidità parziale).

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

Requisiti:

- essere in età lavorativa.
- essere iscritto all'INPS da almeno 5 anni.
- avere un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi.

Nello specifico 260 contributi settimanali, di cui 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti la domanda di pensione di inabilità.

Come procedere:

- presentare domanda di inabilità sull'apposito modulo presso la propria sede INPS
- allegare i seguenti documenti:
 - certificati anagrafici e dichiarazioni sostitutive richieste
 - certificato medico attestante infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità di lavoro

ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ

Viene concesso quando l'incapacità al lavoro permanente è parziale.

L'assegno di invalidità è compatibile con l'attività lavorativa (dipendente o autonoma), ma può essere soggetto a riduzioni per parziale in cumulabilità con reddito da lavoro (legge 335/1995) e a trattenute da lavoro. È sottoposto a revisioni periodiche (legge 222/1984).

Requisiti:

- essere in età lavorativa
- essere iscritto all'INPS da almeno 5 anni
- avere un'anzianità contributiva di almeno 5 anni, anche non continuativi.

Nello specifico 260 contributi settimanali, di cui 156 (3 anni) versati nei 5 anni precedenti la domanda.

Come procedere:

- presentare domanda di invalidità su apposito modulo presso la propria sede INPS
- allegare i seguenti documenti:
 - certificati anagrafici e dichiarazioni sostitutive richieste.
 - certificato medico attestante infermità fisica o mentale che ha ridotto la capacità di lavoro.

Sia la pensione di inabilità che l'assegno ordinario di invalidità possono essere presentati dopo il compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia solo nel caso in cui non sia ancora perfezionato il requisito per la pensione di vecchiaia, ma sussistano invece gli altri requisiti contributivi e sanitari per l'invalidità.

ASSEGNO MENSILE PER L'ASSISTENZA PERSONALE E CONTINUATIVA AI PENSIONATI PER INABILITÀ

Viene concesso al pensionato, totalmente inabile, assicurato INPS, per l'assistenza personale e continuativa (legge 222/1984 art. 5). Non è compatibile con i ricoveri in istituti di cura o assistenza a carico della pubblica amministrazione, né con l'assegno mensile erogato dall'INAIL a titolo di assistenza personale e continuativa. È alternativo all'analogha prestazione riconosciuta come invalidi civili dall'ASL (indennità di accompagnamento).

Requisiti:

- non essere in grado di camminare senza il costante aiuto di un accompagnatore
- avere necessità di assistenza continua per lo svolgimento delle normali attività quotidiane come l'igiene personale, l'alimentazione e la vestizione.

Come procedere:

- presentare domanda all'ufficio INPS utilizzando l'apposito modulo.
- La domanda può essere inoltrata contemporaneamente alla domanda di pensione di inabilità.

I modelli delle domande

sono disponibili presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico dell'ASL, i Patronati, i Sindacati e le Associazioni di categoria.

LAVORO

COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO PER PERSONE DISABILI

Le imprese e gli enti pubblici sono tenuti ad assumere le persone che hanno un'invalidità civile superiore al 45% e che sono iscritte nelle liste speciali di collocamento obbligatorio in numero proporzionale al numero di dipendenti della singola impresa o ente (legge 68/1999).

SCelta DELLA SEDE DI LAVORO E TRASFERIMENTO

Nel caso di assunzione in un ente pubblico per concorso, le persone con un'invalidità riconosciuta superiore al 66% hanno diritto alla priorità nella scelta della sede più vicina al proprio domicilio tra quelle disponibili e alla precedenza nella scelta della sede nel caso di richiesta di trasferimento (legge 104/1992 art. 21).

In situazioni di gravità, il riconoscimento dello stato di handicap consente di ottenere, quando possibile, il trasferimento alla sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e la possibilità di non essere trasferiti senza il proprio consenso (legge 142/1992 art. 33 comma 6).

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

Anche il familiare che assiste un ammalato può usufruire degli stessi benefici, compatibilmente con le esigenze del datore di lavoro (legge 104/1992 art. 21).

PERMESSI LAVORATIVI RETRIBUITI

Ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap in situazione di gravità (legge 104/1992 art. 3 comma 3), è possibile usufruire di permessi lavorativi retribuiti per le cure. Anche il familiare che assiste un ammalato potrà usufruire di tali permessi. L'articolo 33 della predetta legge fissa i limiti di permesso retribuito come segue:

- per il lavoratore con disabilità:

- 2 ore giornaliere o 3 giorni mensili a scelta (art. 33, comma 6).

- per il familiare:

- 3 giorni mensili a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno (art. 33, comma 3).

Nel caso di lavoro part-time i permessi sono ridotti in proporzione al lavoro prestato. I permessi non utilizzati nel mese di competenza non possono essere fruiti in tempi successivi.

CONGEDI LAVORATIVI

Il malato oncologico ed il familiare che lo assiste hanno diritto ad usufruire di periodi di congedo dal lavoro e precisamente:

- congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure.
- congedo straordinario biennale retribuito.
- congedo biennale non retribuito.

Congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure

In presenza di un'invalidità riconosciuta superiore al 50%, l'ammalato e il familiare che lo assiste hanno diritto ad un congedo di 30 giorni all'anno (anche non continuativi) per cure mediche connesse allo stato di invalidità (legge 118/1971 art. 26 e art.10 D. lgs. 509/1988). I giorni di congedo straordinario per cure si sommano ai giorni di malattia previsti dal CCNL e pertanto non vanno computati ai fini del periodo di comporta.

Congedo straordinario biennale retribuito

Il genitore lavoratore, anche adottivo, di un portatore di handicap in situazione di gravità, ha diritto ad un periodo di congedo straordinario retribuito, continuato o frazionato, per un massimo di due anni. Lo stesso diritto viene concesso al fratello e alla sorella conviventi con il malato in caso di decesso o di impossibilità di entrambi i genitori (art. 42 D. lgs 151/2001).

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

Congedo biennale non retribuito

Al lavoratore dipendente (sia pubblico che privato) viene riconosciuto il diritto ad un congedo non retribuito fino ad un massimo di 2 anni per gravi e documentati motivi familiari. Il periodo può essere frazionato o continuativo e al lavoratore viene garantito il diritto alla conservazione del posto di lavoro pur vietando lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa (legge 53/2000).

Come procedere:

- fare richiesta al datore di lavoro e/o all'ente di previdenza cui si versano i contributi per i diversi tipi di congedo.

GIORNI DI ASSENZA PER TERAPIE SALVAVITA

A tutela dei malati oncologici alcuni CCNL nel settore del pubblico impiego prevedono che per patologie gravi che richiedono terapie salvavita, quali la chemioterapia o la radioterapia, i giorni di ricovero ospedaliero o il trattamento in day hospital nonché i giorni di assenza per sottoporsi alle cure siano esclusi dal computo del periodo normalmente previsto di assenza per malattia e siano retribuiti interamente. Ciò prolunga indirettamente il periodo di comporta (periodo di conservazione del posto per il lavoratore malato), evita in taluni casi il licenziamento e garantisce al lavoratore il mantenimento dello stipendio che altrimenti potrebbe essere ridotto o azzerato. Per usufruire dei giorni di assenza per terapie salvavita è necessario specificare il motivo dell'assenza ed il datore di lavoro potrà chiedere di documentarle con idonea certificazione medica che verrà rilasciata dagli uffici sanitari provinciali.

LAVORO NOTTURNO

Il lavoratore che abbia a proprio carico una persona disabile in stato di handicap grave ha diritto all'esonero dal lavoro notturno (D. lsg 151/2001 art. 53).

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le persone con patologie oncologiche in grado di lavorare, che preferiscono ridurre l'orario di lavoro senza rinunciare all'impiego, hanno diritto di chiedere ed ottenere dal datore di lavoro la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale verticale o orizzontale, con riduzione proporzionale dello stipendio. L'organizzazione del tempo di lavoro dovrà in ogni caso essere pianificata tenendo prioritariamente in considerazione le esigenze individuali specifiche dei lavoratori. Conservano il diritto al posto di lavoro e a ritornare a orario e stipendio pieni, al miglioramento delle condizioni di salute (D. lsg 276/ 2003 art. 46 comma 1 lett. t e legge 61/2000 art.12 bis).

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

MANSIONI LAVORATIVE COMPATIBILI CON IL PROPRIO STATO DI SALUTE

Il paziente oncologico può chiedere al proprio datore di lavoro di essere assegnato a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.

PENSIONAMENTO ANTICIPATO

I lavoratori dichiarati invalidi civili, con invalidità superiore al 74%, hanno diritto, per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, al beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio effettivamente prestato come invalido. Questo diritto matura a partire dal giorno in cui al lavoratore viene riconosciuta un'invalidità superiore al 74% (legge 388/2000 art. 80 comma 3).

Come procedere:

- presentare richiesta alla propria sede INPS.

Per le persone con un'invalidità superiore all'80%, in presenza dei requisiti necessari, esiste la possibilità di anticipare il pensionamento di vecchiaia rispetto all'età prevista: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. L'accertamento effettuato dai competenti medici INPS può anticipare il pensionamento al massimo fino a 55 anni di età per le donne e 60 anni di età per gli uomini.

Sono stati portati ad esempio i requisiti e l'iter procedurale previsti dall'INPS.

È opportuno, comunque, verificare la specifica situazione presso il proprio ente o cassa di previdenza.

ALTRI BENEFICI

CONTRASSEGNO PER LA SOSTA E LA LIBERA CIRCOLAZIONE

Il malato oncologico in terapia e con difficoltà di deambulazione ha diritto ad ottenere il contrassegno di libera circolazione e sosta dal proprio Comune di residenza.

Questa condizione consente:

- il transito libero nelle zone pedonali e a traffico limitato.
- la sosta nei parcheggi riservati ai disabili e, in mancanza di parcheggi riservati, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento.

La validità del contrassegno dipende dalle condizioni di salute che verranno accertate dalla visita medico legale.

Come procedere:

- presentare domanda di rilascio del contrassegno, compilando l'apposito modulo, all'Ufficio della Polizia Municipale o all'Ufficio preposto del proprio Comune di residenza, allegando il certificato

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

medico legale che attesti la grave difficoltà motoria (la visita può essere prenotata presso l'ufficio di medicina legale dell'ASL)

TRASPORTI

Trasporti autobus linee urbane ed extraurbane

Le persone che hanno un'invalidità pari o superiore al 67%, per l'utilizzo dei mezzi pubblici, possono richiedere un abbonamento agevolato.

Servizio di trasporto comunale

Alcuni Comuni offrono un servizio di trasporto alle strutture sanitarie provinciali per visite oncologiche e/o terapie. Il servizio, se esistente, è gratuito o semigratuito in base al reddito.

Come procedere:

- contattare l'ufficio dei Servizi Sociali del Comune di residenza per verificare se il servizio di trasporto è attivo e richiedere le istruzioni necessarie per beneficiare del servizio, se esistente.

ASSISTENZA DOMICILIARE

Il cittadino, temporaneamente o gravemente non autosufficiente, può ottenere dal Distretto prestazioni di assistenza domiciliare semplice o integrata (L.R. 10/98).

Assistenza Domiciliare Semplice: offre prestazioni infermieristiche o riabilitative (medicazioni, prelievi, ciclo di iniezioni, ecc.).

Assistenza Domiciliare Integrata: offre prestazioni mediche, infermieristiche (prelievi, rilevazione pressione arteriosa, gestione catetere vescicale, ecc), riabilitative (cicli di riabilitazione neuromotoria) e socio-assistenziali (igiene personale e ambientale, consegna dei pasti, servizio di lavanderia e stireria, ecc.).

Come procedere:

Se il servizio è attivato dallo specialista:

- consegnare al medico di famiglia (MMG) la richiesta dello specialista con la descrizione delle terapie necessarie e attestante la necessità di assistenza domiciliare.
- consegnare al Distretto sanitario di appartenenza la prescrizione rilasciata dal medico di base secondo le indicazioni dello specialista

Se il servizio è attivato dal medico di base:

- consegnare al Distretto sanitario di appartenenza la prescrizione.

PROTESI, PRESID E AUSILI PERSONALIZZATI

(es: carrozzine, comode, letti attrezzati, stampelle, deambulatori, ecc...)

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente ausili, ortosi e protesi a:

- persone con invalidità superiore al 33%.
- tutti i beneficiari previsti dal D.M. sanità 332/1999 (es: donne mastectomizzate, stomizzati, laringectomizzati, minori che necessitano di interventi di prevenzione, persone che sono in attesa del riconoscimento di invalidità).

Come procedere per richiedere le protesi:

- consegnare all'Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la richiesta di protesi rilasciata dallo specialista.
- individuare e segnalare nell'apposita domanda il fornitore (negoziario di articoli sanitari) dal quale si intende acquistare la protesi.
- a fronte dell'autorizzazione rilasciata dall'ASL, il fornitore provvederà alla consegna gratuita della protesi necessaria.

Come procedere per richiedere i presidi e ausili personalizzati

(es: carrozzine, comode, letti attrezzati, stampelle, deambulatori, ecc...):

- consegnare all'Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la richiesta di valutazione fisioterapica rilasciata dallo specialista o dal medico di base.
- la visita fisioterapica valuterà i bisogni per accedere ai tipi di ausilio necessari allo specifico caso.

Come procedere per richiedere ausili per l'incontinenza

- consegnare all'Ufficio protesico della propria ASL di appartenenza la richiesta dal medico di base attestante l'incontinenza permanente.

SERVIZIO DI TELEASSISTENZA

È un servizio offerto dalla Regione a chi vuole restare nella propria casa sapendo che, in situazioni di bisogno o di emergenza, c'è sempre qualcuno disponibile 24 ore su 24.

Oltre che per gli anziani che vivono soli o che rimangono per molte ore soli a casa, è rivolto anche alle persone appena dimesse da strutture ospedaliere, ai disabili, alle persone parzialmente non autosufficienti.

All'utente viene fornito un piccolo telecomando da tenere sempre con sé in casa. In caso di necessità basta premere il pulsante e l'allarme arriva alla centrale della teleassistenza che entra immediatamente in comunicazione con l'assistito ed è in grado di attivare 24 ore su 24 la forma di aiuto più adatta (familiari, vicini, 118, altri aiuti). Il servizio è gratuito o semigratuito in base al reddito.

Come procedere:

- presentare la domanda al Distretto Sanitario di appartenenza oppure al Servizio Sociale Comunale.

I moduli necessari sono disponibili in entrambe le sedi.

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

Recentemente anche i pazienti oncologici in terapia sono stati inseriti nella lista delle categorie degli aventi diritto ai pasti a domicilio. È opportuno verificare la specifica situazione presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza.

Come procedere:

- presentare la domanda al Servizio Sociale del Comune di appartenenza.

CURE ALL'ESTERO

Per prestazioni non ottenibili tempestivamente e adeguatamente in Italia, è possibile curarsi all'estero presso centri di alta specializzazione.

Come procedere:

- presentare all'ASL di appartenenza la richiesta di cure specificando le condizioni necessarie

- allegare alla domanda la seguente documentazione:

- certificato del medico specialista che certifichi l'impossibilità a ricevere in Italia cure adeguate immediate.
- eventuale altra documentazione richiesta dalla specifica regione.

STRANIERI COMUNITARI IN ITALIA

Per le cure a cittadini stranieri comunitari residenti all'estero, ma che vogliono curarsi in Italia, valgono le norme del Servizio Sanitario Nazionale del proprio paese di origine e la normativa comunitaria. Per maggiori indicazioni si possono rivolgere all'Ufficio Stranieri o ad Enti di Patronato.

STRANIERI EXTRACOMUNITARI IN ITALIA

I cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno in Italia hanno diritto all'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

I cittadini extracomunitari non in regola con le normative relative all'ingresso e al soggiorno in Italia, possono usufruire di cure essenziali ospedaliere e ambulatoriali urgenti. Se non sono in grado di pagare le cure viene attivato il Codice Straniero Temporaneamente Presente che li esonera dal pagamento delle spese.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Prestazioni di tipo sanitario che possono essere detratte dal reddito complessivo:

- Acquisto di medicinali, inclusi i medicinali da banco: è necessario che sullo scontrino fiscale siano descritti i prodotti e riportato il codice fiscale del destinatario dei farmaci. È consentito dedurre le spese per medicinali di famigliari dichiarati invalidi e non fiscalmente a carico.
- Pannoloni per incontinenti: sono necessari la prescrizione del medico o in alternativa una dichiarazione sostitutiva del contribuente in cui si attesti la necessità della spesa. Lo scontrino fiscale deve contenere la descrizione del prodotto acquistato.
- Spese per analisi, esami e terapie: è possibile fruire della detrazione d'imposta purché prescritti da un medico. Si può detrarre l'ammontare del ticket/fattura per specifica prestazione a carico dell'assistito per prestazioni mediche e di laboratorio, diagnostica strumentale, rese nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale presso ambulatori pubblici o convenzionati.
- Cure termali: per detrarre le spese (documentate) è necessaria la prescrizione medica.
- Acquisto o affitto di protesi sanitarie: purché la spesa sia opportunamente documentata (scontrino fiscale/fattura) con la descrizione del bene acquistato.
- Acquisto di materassi sanitari antidecubito (D.M. n 332/1999): è necessaria la prescrizione medica oppure un'autocertificazione del contribuente attestante la necessità per la quale è stato richiesto l'ausilio.
- Acquisto o affitto di attrezzature sanitarie: macchine per aerosol e per la misurazione della pressione sanguigna (C.M. n. 122/E /1999), siringhe e relativi aghi (C.M. n. 95/2000), purché la spesa sia opportunamente documentata (scontrino fiscale/fattura) con la descrizione del bene acquistato.
- Prestazioni sanitarie generiche o specialistiche: opportunamente documentate.
- Cure odontoiatriche: certificate da un medico dentista e opportunamente documentate (Legge n. 409/85).
- Prestazioni rese da dietisti e chiropratici: solo se prescritte da un medico, rese da personale abilitato dalle autorità sanitarie e opportunamente documentate (C.M. n. 17/E/2006).
- Spese di assistenza specifica: sono detraibili anche le spese sostenute per gli addetti all'assistenza infermieristica e riabilitativa e all'assistenza personale (badanti) nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana documentata da un certificato medico.

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

Per la quantità e complessità dei casi previsti in questo capitolo, maggiori chiarimenti ed ulteriori informazioni potranno essere richieste ad un patronato oppure al proprio commercialista.

NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge 118/1971

Consente, anche agli ammalati oncologici, di accedere ai benefici economici e di supporto che lo Stato prevede per i cittadini che subiscono la riduzione parziale o totale della capacità lavorativa, o se minori, l'incapacità a svolgere compiti e funzioni propri della loro età.

Legge 104/1992

Garantisce, anche agli ammalati oncologici, il pieno rispetto della dignità umana. Dà la possibilità di chiedere e ottenere:

- riduzione di 2 ore giornaliere di lavoro.
- permessi retribuiti per cure e controlli.
- precedenza in una eventuale scelta della sede lavorativa (per l'ammalato o per i parenti/conviventi).
- un permesso fino a 3 giorni mensili per i parenti fino al 3° grado e per i conviventi.
- eventuale congedo straordinario retribuito per lavoratori dipendenti, genitori di un minore ammalato (verificare presso il proprio Ente Previdenziale).

Legge 68/1999

Prevede la possibilità di essere assunti in imprese ed enti pubblici in base ai posti riservati ai disabili. Offre inoltre:

- la possibilità di effettuare visite mediche senza utilizzare ferie o permessi.
- il diritto di passare ad una mansione lavorativa più adatta al proprio stato fisico.
- la possibilità di ottenere un periodo, anche lungo, di aspettativa non retribuita.

Legge 276/2003

L'art. 46 riconosce ai lavoratori ammalati oncologici che siano in grado di lavorare, la possibilità di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale fino a quando il miglioramento delle condizioni di salute non consentirà loro di riprendere il normale orario di lavoro.

*Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.
Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196
scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto*

Alcuni contratti collettivi di lavoro applicano particolari agevolazioni a tutela dei malati con patologie oncologiche. Si consiglia di verificare quali agevolazioni prevede il proprio Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.

- es: esclusione dal computo del periodo di assenza per malattia dei giorni relativi al ricovero ospedaliero, day hospital e chemioterapia debitamente certificati. In questi giorni il dipendente ha diritto in ogni caso all'intera retribuzione;
- es: agevolare le particolare esigenze collegate a terapie o visite specialistiche favorendo un'ideale articolazione dell'orario di lavoro nei confronti degli interessati.

Il Coordinatore Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)